

N. 5.857 di rep.

N. 2.981 di racc.

**VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2009 (duemilanove)

il giorno 18 (diciotto)

del mese di settembre

alle ore 12,30 (dodici e trenta)

In Milano, nella casa in piazzetta Enrico Cuccia n. 1.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **GERONZI Cesare**, nato a Marino il 15 febbraio 1935, domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

**"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A."**

con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale euro 410.027.832,50 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 343508, (di seguito anche: "Mediobanca")

mi chiede di far constare, per quanto infra al terzo punto dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato in questi giorno e luogo ad ore 11,30 con avviso inviato a mezzo e-mail a tutti gli aventi diritto in data 11 e 17 settembre 2009 ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

*OMISSIS*

*Comunicazioni del Presidente: Proposta di aumento gratuito del capitale sociale ed emissione di warrant a valere sulla delega ex art. 2443 c.c.*

*OMISSIS*

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio, si svolge, per quanto concerne il terzo punto come segue, essendo i precedenti punti oggetto di separata verbalizzazione.

Presiede il Comparsente nella sua predetta veste, il quale nuovamente constata e dà atto che:

- sono presenti i consiglieri: D.RAMPL, M. TROCHETTI PROVERA, A. NAGEL (Amministratore Delegato), R. PAGLIARO, G. BENETTON, M. BERLUSCONI, R. BERTAZZONI, V. BOLLORE', A. CASO', M. CEREDA, M. DI CARLO, E. DORIS, P. FERRERO, F. PALENZONA, M. PARLANGELI, C. PESENTI, F.S. VINCI, ed i sindaci M. REBOA (Presidente), M. ANGELO COMNENO E G. VILLA;

- sono intervenuti per audioconferenza ai sensi di statuto i consiglieri T. BEN AMMAR e J.LIGRESTI;

- hanno giustificato l'assenza gli altri due consiglieri.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno passa la parola all'Amministratore Delegato Alberto Nagel, il quale ricorda che l'assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 (verbale 29 giugno 2007 n. 2909/1442 di mio rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Rho l'11 luglio 2007, ed iscritto al Registro delle Imprese di Milano il 29 giugno 2007) aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale entro il 27 giugno 2012 per un importo di nominali massimi euro 100 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da offrire in opzione o assegnare agli azionisti, con la conseguente facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo, il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni.

L'Amministratore Delegato illustra le ragioni che suggeriscono di dar oggi corso ad un'operazione sul capitale che preveda l'assegnazione agli azionisti di:

- 1 azione gratuita ogni 20 azioni possedute;
- 1 warrant ogni azione posseduta prima dell'assegnazione gratuita. I warrant darebbero diritto a richiedere la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in ragione di 1 azione nuova ogni 7 warrant posseduti al prezzo di euro 9 per azione a partire dal 1° gennaio 2010 ed entro il 18 marzo 2011. Nel caso di integrale esercizio, l'importo dell'operazione sarebbe di circa un miliardo.

In particolare, la proposta trova ragione:

- nella volontà di remunerare gli azionisti attraverso l'assegnazione di un dividendo "in natura" (azione gratuita e warrant) in un esercizio nel quale per l'andamento reddituale e per esigenze di patrimonializzazione si è ritenuto di non proporre la distribuzione di dividendo in contanti;
- nel notevole sviluppo dimensionale ed operativo del Gruppo: negli ultimi 4 anni l'attivo di bilancio è passato dai 32 mld del 2005 ai 61 mld del 2009 (+90%), i finanziamenti da 18 mld a 35 mld (+95%), il totale della raccolta da 24 mld a 53 mld (+120%) ed i ricavi da 1,2 a 1,8 mld (+50%). Questa crescita è stata fronteggiata con ricorso ai mezzi propri e all'auto-finanziamento: l'ultimo aumento di capitale di Mediobanca (complessivamente circa euro 1 mld tra azioni e warrant) risale infatti al 1998;
- nell'opportunità di dotare il Gruppo delle risorse per sostenere le iniziative di sviluppo più di recente avviate, quali l'espansione dell'attività di corporate ed investment banking sulle piazze estere e di retail banking sul mercato domestico;
- nel mutato contesto finanziario internazionale che, per fronteggiare la crisi, ha richiesto cospicui rafforzamenti

patrimoniali delle banche che hanno raggiunto la cifra di euro 240 mld in Europa (concentrati nel Regno Unito e in Germania) e circa 400 mld di dollari negli Stati Uniti. In questo quadro, le autorità bancarie centrali hanno inoltre annunciato un innalzamento dal 2011 dei requisiti patrimoniali regolamentari delle banche;

in sintesi:

• nell'obiettivo di mantenere Mediobanca nel novero delle banche più solide e capitalizzate del sistema, anche internazionale.

E' intenzione di dare esecuzione all'assegnazione gratuita delle azioni e dei warrant, subordinatamente all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari, il 28 settembre 2009, data a partire dalla quale le azioni quoteranno "ex assegnazione".

È inoltre intenzione di richiedere - successivamente alla loro emissione - l'ammissione alla quotazione in Borsa dei warrant.

Terminata l'esposizione, il dott. prof. Marco REBOA a nome dell'intero Collegio sindacale attesta che:

(i) le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio al 30 giugno 2008 risultano di ammontare complessivo di euro 2.140.043.291, importo invariato nel progetto di bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2009 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, e le azioni in circolazione risultano tutte interamente liberate.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della discussione:

- udita la proposta dell'Amministratore Delegato;
- preso atto della dichiarazione del Collegio sindacale che il capitale sociale di euro 410.027.832,50 è interamente sottoscritto e versato;
- preso atto che il numero di azioni proprie attualmente detenute in portafoglio risulta pari a n. 16.200.000;
- preso atto che il Collegio sindacale ha attestato che le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio al 30 giugno 2008 risultano di ammontare complessivo di euro 2.140.043.291, importo invariato nel progetto di bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2009 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione;
- considerato che Mediobanca favorirà la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari relativi all'aumento gratuito;

**delibera**

**all'unanimità dei voti**

- 1.) di aumentare il capitale sociale in forma gratuita - a valere sulla delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea dei soci del 27 (ventisette) giugno 2007 (duemilasette) - per un ammontare nominale pari ad euro 20.501.391,50 (ven-

timilionicinquecentounomilatrecentonovantuno e cinquanta) con emissione di n. 41.002.783 (quarantunomilioniduemilasettecentottantatre) azioni di nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, godimento regolare, da assegnare, con effetto dal giorno 28 (ventotto) settembre 2009 (duemilano-ve), agli azionisti in ragione di 1 (una) nuova azione ogni 20 (venti) azioni in circolazione, aumento del capitale da effettuarsi mediante l'imputazione a capitale di corrispondente importo tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 30 (trenta) giugno 2008 (duemilaotto), acconsentendosi sin d'ora alla rinuncia da parte di Mediobanca, in qualità di titolare di azioni proprie, all'assegnazione di nuove azioni limitatamente a n. 5 (cinque) delle azioni detenute in portafoglio;

2.) di emettere complessivi n. 803.855.665 (ottocentotremilioniottocentocinquantacinquemilaseicentosessantacinque) warrant da assegnare in via gratuita agli azionisti - a seguito dell'attribuzione dei diritti spettanti alle n. 16.200.000 (sedecimilioniduecentomila) azioni proprie in misura proporzionale alle altre azioni in circolazione ai sensi dell'art. 2357-ter c.c. - in ragione di un warrant per ciascuna delle n. 803.855.665 (ottocentotremilioniottocentocinquantacinquemilaseicentosessantacinque) azioni in circolazione diverse dalle azioni proprie e prima dell'assegnazione delle azioni gratuite di cui sopra al punto 1.); detti warrant (i) validi per la sottoscrizione di nuove azioni da emettersi a valere sull'aumento di capitale di cui al successivo punto 3.), e (ii) retti dal regolamento allegato alla presente delibera sotto "A";

3.) di aumentare il capitale sociale in via scindibile - sempre a valere sulla delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea dei soci del 27 (ventisette) giugno 2007 (duemilasette) - per un ammontare nominale massimo di euro 57.418.261,50 (cinquantasettemilioni quattrocentodiciottomiladuecentosessantuno e cinquanta), mediante emissione di massime n. 114.836.523 (centoquattordicimilioniottocentotrentaseimilacinquecentoventitre) nuove azioni da nominali euro 0,50 (zero e cinquanta) ciascuna, godimento regolare, da riservarsi al servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto 2.), in ragione di n. 1 (uno) azione di nuova emissione per ogni n. 7 (sette) warrant esercitati;

4.) di stabilire in euro 9 (nove), di cui euro 8,50 (otto virgola cinquanta) a titolo di sovrapprezzo il prezzo di esercizio dei warrant, e dunque il prezzo di emissione delle azioni da emettersi al servizio degli stessi;

5.) di dare mandato al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, per: (i) procedere alla esecuzione dell'aumento di capitale al servizio dei warrant secondo le previsioni del regolamento approvato e così dunque, tra l'altro, nel periodo intercor-

rente tra il 1 (uno) gennaio 2010 (duemiladieci) ed il termine ultimo del 31 (trentuno) marzo 2011 (duemilaundici), procurando la rinunzia da parte di un socio all'esercizio di un numero di warrant sufficiente per assicurare la quadratura complessiva della operazione, (ii) apportare al regolamento dei warrant le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche eventualmente richieste dalle Autorità competenti;

6.) di stabilire che, qualora entro il 31 (trentuno) marzo 2011 (duemilaundici) l'aumento di capitale di cui al punto 3.) non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

7.) di modificare, con effetto dal giorno 28 (ventotto) settembre 2009 (duemilanove), l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale come di seguito riportato:

"Art. 4

*Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.529.224,00 euro, rappresentato da n. 861.058.448 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.*

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni. Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in

2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

*A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 ha deliberato (i) di aumentare in via gratuita il capitale sociale con effetto dal giorno 28 settembre 2009 per euro 20.501.391,50, e (ii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 57.418.261,50 mediante l'emissione, entro il termine ultimo del 31 marzo 2011, di massime n. 114.836.523 azioni da nominali euro 0,50 al servizio dell'esercizio di n. 803.855.665 warrant assegnati gratuitamente agli azionisti aventi diritto.*

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.”;

8.) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i

più ampi poteri per provvedere a rendere esecutive le deliberazioni di cui sopra, stabilendo in particolare tempi e modalità, ferma l'iscrizione delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese, della messa a disposizione dei soci delle nuove azioni dell'aumento gratuito di capitale deliberato al punto 1.) e dei warrant di cui al punto 2.), di concerto, ove necessario, con le autorità di gestione del mercato, nonché per predisporre e diffondere tutte le informazioni eventualmente richieste dalla normativa vigente;

9.) di dare mandato al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, disgiuntamente tra loro, per richiedere alle autorità competenti la quotazione degli emittenti warrant, anche in un momento successivo alla loro emissione, e delle nuove azioni da emettersi al servizio dell'esercizio degli stessi, provvedendo ad ogni relativo adempimento;

10.) di dare mandato al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, disgiuntamente fra loro, per favorire la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari relativi all'aumento gratuito;

11.) di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 (quattro) dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta emissione delle nuove azioni di compendio dell'aumento di capitale deliberato al punto 3.);

12.) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione e relativi allegati le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.

Il Consiglio, infine, unanime

**dà atto**

anche ai fini del deposito, che a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello statuto sociale viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente sotto "B", omessane la lettura da parte mia per espressa volontà del comparente.

\*\*\*

Essendosi esaurita la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare gli altri punti dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione.

Sono le ore 12,45 (dodici e quarantacinque)

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quindici

e della sedicesima sin qui.  
F.to Cesare Geronzi  
F.to Carlo Marchetti notaio



## REGOLAMENTO "WARRANT AZIONI ORDINARIE MEDIOBANCA 2009 - 2011"

### Art. 1 – Warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Mediobanca

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., ("Mediobanca" o la "Società"), riunitosi in data 18 settembre 2009, ha deliberato, tra l'altro - a valere sulla delega attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 27 giugno 2007 - di aumentare il capitale sociale in via scindibile per un ammontare nominale massimo di Euro 57.418.261,50 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 114.836.523 azioni ordinarie Mediobanca, da nominali Euro 0,5 cadauna (le "Azioni di Compendio"), destinate all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di n. 803.855.665 "Warrant azioni ordinarie Mediobanca 2009 - 2011" (i "Warrant") assegnati gratuitamente agli azionisti della Società, nel rapporto di 1 Warrant ogni 1 azione ordinaria Mediobanca posseduta.

I Warrant daranno diritto ai loro portatori di sottoscrivere - con le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento - 1 Azione di Compendio con godimento regolare ogni 7 Warrant esercitati, ad un prezzo pari ad Euro 9, di cui Euro 8,50 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al successivo art. 3.

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di gestione centralizzata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

### Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant

- I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V) - a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 18 marzo 2011 - azioni ordinarie Mediobanca, in ragione di 1 Azione di Compendio ogni 7 Warrant presentati per l'esercizio (il "Rapporto di Esercizio"), al prezzo di Euro 9 per azione sottoscritta, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
- II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L'esercizio dei Warrant avrà effetto, anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III), il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo per le richieste presentate dal 1° al 18 marzo 2011 che avranno effetto il 31 marzo 2011; alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, Mediobanca provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;
- III) le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Mediobanca trattate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant e saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data;
- IV) il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
- V) l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima;
- VI) i Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 18 marzo 2011 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto;
- VII) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

### Art. 3 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Mediobanca

Qualora Mediobanca dia esecuzione entro il 31 marzo 2011:

- I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque



ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex)

nel quale

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria Mediobanca registrati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Mediobanca registrati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

In nessun caso a seguito dell'applicazione della precedente formula il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato.

- II) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio risulterà ridotto proporzionalmente;
- III) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente art. 2;
- IV) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio risulterà incrementato o ridotto proporzionalmente;
- V) a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente art. 2;
- VI) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente art. 2;
- VII) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio sarà modificato proporzionalmente al rapporto di concambio/assegnazione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio, secondo metodologie di generale accettazione.

Qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione susseguente ad un'operazione di cui al precedente punto I) del presente articolo, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione prima dell'aggiustamento di cui al precedente punto I), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto a sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio in esercizio dei Warrant potrà risultare inferiore al loro valore nominale.

#### **Art. 4 - Soggetti Incaricati**

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

#### **Art. 5 - Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Regime fiscale**

### Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant

In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, di seguito "TUIR"). Le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali i Warrant) sono infatti assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale previsto per la cessione di partecipazioni.

Il regime di tassazione della plusvalenza varia pertanto a seconda del soggetto che pone in essere la cessione; in particolare:

(A) se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati:

- la plusvalenza è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "non qualificata" (come di seguito definita); in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 461 del 21 novembre 1997;

- la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per il 49,72% ed è tassata con aliquota progressiva se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "qualificata" (come di seguito definita) ai sensi dell'articolo 68, comma 3, TUIR, e del D.M. del 2 aprile 2008.

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera "qualificata" se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Al fine di stabilire se tali percentuali minime siano state superate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi; pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.

Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata.

L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate;

(B) se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:


- la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant, ove ne ricorrano i requisiti di legge, è esente da tassazione in Italia se, congiuntamente, i Warrant (i) sono negoziati in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999;

- la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 68, comma 3, TUIR e del D. M. del 2 aprile 2008 (ed è soggetta a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente) nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione "qualificata" negoziata in mercati regolamentati.

Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Inoltre, non sono soggette ad imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di warrant che si riferiscano a partecipazioni non qualificate, a condizione che il soggetto cedente sia residente in uno Stato di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 239 del 1° aprile 1996.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.



*Handwritten signature*

Quanto sopra riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Warrant – ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche (e non a tutte le) categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia al d.lgs. 21.11.1997 n. 461, come successivamente modificato, e al TUIR, nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati. Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Warrant.

**Art. 7 – Quotazione**

Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale.

**Art. 8 – Varie**

Tutte le comunicazioni di Mediobanca ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.



*Handwritten signature*

All' "B " al n. 5.857/2.981 di rep

MEDIOBANCA  
Banca di Credito Finanziario  
SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN MILANO, PIAZZETTA  
ENRICO CUCCIA 1  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE.  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO  
MEDIOBANCA  
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

STATUTO

## **TITOLO I**

### **Costituzione, sede, durata e oggetto della società**

#### **Art. 1**

È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

#### **Art. 2**

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

#### **Art. 3**

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

## **TITOLO II**

### **Del capitale sociale e delle azioni**

#### **Art. 4**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.529.224,00 euro, rappresentato da n. 861.058.448 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;

- ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 ha deliberato (i) di aumentare in via gratuita il capitale sociale con effetto dal giorno 28 settembre 2009 per euro 20.501.391,50, e (ii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 57.418.261,50 mediante l'emissione, entro il termine ultimo del 31 marzo 2011, di massime n. 114.836.523 azioni da nominali euro 0,50 al servizio dell'esercizio di n. 803.855.665 warrant assegnati gratuitamente agli azionisti aventi diritto.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50

ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.

### **TITOLO III**

#### **Delle Assemblee**

##### **Art. 5**

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

##### **Art. 6**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

##### **Art. 7**

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:

- esibiscano copia della comunicazione che l'intermediario, a norma delle disposizioni vigenti, effettua alla società presso la sede legale;
- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

##### **Art. 8**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

##### **Art. 9**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.



Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 14 e l'art. 28.

#### Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

#### Art. 12

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione e di dipendenti del Gruppo.

### **TITOLO IV**

#### **Dell'Amministrazione**

## Art. 13

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

## Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

### Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitrè componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ai fini di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento in Assemblea.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei

soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato – con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo - l'Assemblea

seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 14, commi terzo e quarto.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

#### Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato, e l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato

e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

#### Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

#### Art. 17

Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- 1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che

modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500 milioni o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 milioni;

- 4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
- 5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 con i poteri previsti all'art. 22, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- 6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 24, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
- 7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
- 8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- 9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
- 11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

#### Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:

- i) un Comitato Nomine composto da sei componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato è integrato da un consigliere indipendente, ove già non ne faccia parte.

Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 17 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

- ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti con funzioni consultive e istruttorie dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;
- iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre consiglieri indipendenti, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

#### Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 17 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 17.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Art. 20

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

## Capo II - Del Comitato Esecutivo

### Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 22, primo comma, del presente statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 14 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.

Gi amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.

I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Vice Presidente Vicario del Comitato Esecutivo tra gli amministratori aventi i requisiti di cui all'art. 14, quarto comma.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.

### Art. 22

Fermo quanto previsto all'art. 17, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto - alla competenza



collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

- 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 17 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
- 3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.

#### Art. 23

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato – previa comunicazione al suo Presidente – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la

possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al Vice Presidente del Comitato.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

### **Capo III - Dell'Amministratore Delegato**

#### **Art. 24**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 del presente statuto.

Fermo quanto disposto dall'art. 17, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

- 1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- 2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- 3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;
- 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

#### **Capo IV - Del Direttore Generale**

##### **Art. 25**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 18, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale rientra tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 27, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

#### **Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

##### **Art. 26**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

#### **Capo VI - Della rappresentanza sociale**

##### **Art. 27**

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### **Del Collegio Sindacale**

#### **Art. 28**

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Per le loro attribuzioni e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e

regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

#### Art. 29

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 19; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

### **TITOLO VI**

#### **Del Controllo Contabile**

#### Art. 30

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

### **TITOLO VII**

#### **Dell'esercizio sociale e del bilancio**

#### Art. 31



L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

#### Art. 33

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

### **TITOLO VIII**

#### **Della liquidazione della Società**

#### Art. 34

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

F.to Cesare Geronzi

F.to Carlo Marchetti notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo  
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il  
Registro Imprese di Milano.

Firmato Carlo Marchetti

Milano 18 settembre 2009

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

